



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Inabilità al lavoro: ultime sentenze

Autore: Redazione | 28/05/2020



Leggi le ultime sentenze su: inabilità al lavoro; domanda di accertamento giudiziale del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile; inabilità al lavoro superiore a tre giorni; prove dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.

Domanda di inabilità

Deve ritenersi corretta la decisione del Garante della Protezione dei dati personali che ha riconosciuto l'illiceità del trattamento della comunicazione di dati da parte di una scuola contenente i riferimenti alla patologia HIV di una docente che aveva presentato domanda di inabilità, dal momento che si sarebbe potuto conseguire ugualmente la prosecuzione del procedimento trasmettendo una copia parziale della documentazione con l'omissione dei dati sanitari riferiti all'interessata ultronei rispetto a quello dell'**accertata inabilità al lavoro**, in maniera tale da rendere nota all'istituzione scolastica competente ad emettere il provvedimento finale soltanto l'informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità all'impiego.

Cassazione civile sez. I, 29/05/2015, n.11223

Pensione di inabilità civile

E' infondata la domanda di accertamento giudiziale del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la **pensione di inabilità civile** o, in subordine, l'assegno di invalidità civile, avanzata ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. da colui nei confronti del quale sia stata accertata una percentuale di invalidità del 60% da parte della Commissione Medica di Prima Istanza.

La pensione di **inabilità** ex art. 12 della legge n. 118/1971, infatti, spetta agli invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.

Il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 509/1988.

Tribunale Trani sez. lav., 26/11/2018, n.2276

Accertamento dell'inabilità al lavoro

L'**inabilità al lavoro** rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, n.30859

Licenziamento per inabilità al lavoro

In tema di licenziamento per inabilità al lavoro, il giudizio della Commissione medica ospedaliera, di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non ha valore vincolante né per il giudice, che può disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza delle condizioni di inabilità, né per il datore di lavoro, il quale, ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è tenuto altresì a provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2015, n.12489

L'inabilità lavorativa totale e permanente

L'inabilità al lavoro rilevante ai sensi dell'art. 570, comma 2, c.p., impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa.

Cassazione penale sez. VI, 12/12/2018, n.1342

Rendita Inail e situazione di inabilità al lavoro

Lo **stato di incapacità naturale** in cui versi il figlio superstite del titolare di rendita Inail, pur configurando una situazione di inabilità al lavoro che lo

legittimerebbe a richiedere la rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 t.u. n. 1124 del 1965, non configura una causa di sospensione del decorso del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 t.u. cit., non potendo trovare applicazione analogica l'art. 2942, n. 1, c.c., secondo cui il decorso della prescrizione rimane sospeso nei confronti degli interdetti per infermità di mente per i periodi in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo.

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n.11004

Accertamento di una totale inabilità al lavoro

Mentre la pensione di inabilità è attribuita a coloro nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità al lavoro, l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. n. 118 del 1971 è attribuito a coloro che - incollocati al lavoro e con un reddito inferiore a determinati limiti - abbiano una riduzione superiore al 74% della capacità lavorativa.

Tribunale Trieste sez. lav., 02/07/2012

Delitti contro l'assistenza familiare e inabilità al lavoro

In tema di delitti contro l'assistenza familiare, l'inabilità al lavoro che, ai sensi dell'art. 570, comma 2, c.p.p., impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli art. 2 e 12 l. n. 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato, in quanto al figlio maggiorenne, a cui l'imputato aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza, era stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore al 75%).

Cassazione penale sez. VI, 13/02/2013, n.23581

Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti inabili al lavoro

E' punito il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi. In tal caso, l'inabilità al lavoro che, ai sensi dell'art. 570, comma 2, c.p., impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne, deve essere intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e 12 l. n. 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa.

Cassazione penale sez. VI, 30/09/2014, n.41832

Domanda di accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile

In tema di prestazioni assistenziali, il giudice di merito, ove la parte abbia domandato l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, può riconoscere, senza incorrere nella violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'assegno mensile di invalidità, intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza.

Ne consegue che è ammissibile, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., la produzione in appello del certificato di iscrizione alle liste speciali, attestante l'incollocazione al lavoro, espressamente richiesta per l'assegno di invalidità dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), trattandosi di requisito che resta assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2014, n.17452

Inabilità al lavoro perdurata fino al

termine del rapporto di lavoro

Il **diritto alle ferie annuali retribuite** non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

Corte giustizia UE grande sezione, 20/01/2009, n.350

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali

L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'**inabilità al lavoro superiore a tre giorni**, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva reputato non indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore agricolo che si era posto alla guida di un trattore, riportando gravi lesioni dal ribaltamento del detto mezzo, mentre si trovava in periodo coperto da inabilità per precedente infortunio).

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2017, n.17917